



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE E LAVORO

CIRCOLARE REGIONALE del 25/01/2023 - N° 2

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA CONDIZIONALITÀ NEI CASI DI MANCATA PRESENTAZIONE/PARTECIPAZIONE DEL PERCETTORE DI STRUMENTO DI SOSTEGNO AL REDDITO AGLI APPUNTAMENTI FISSATI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI PER IL LAVORO

Sommario

1. OGGETTO.....	2
2. CONTESTO NORMATIVO E AMMINISTRATIVO DI RIFERIMENTO.....	2
2.1. Atti e norme nazionali.....	2
2.2 Atti e norme regionali	3
3. ESERCIZIO CONDIZIONALITÀ PERCETTORI NASPI - DIS-COLL: PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - CPI.....	4
3.1. Procedura di presa in carico.....	4
3.2. Modalità di convocazione.....	5
3.3. Casi d'uso nella applicazione della condizionalità.....	5
3.4. Applicazione condizionalità.....	6
3.5. Provvedimento amministrativo sanzionatorio.....	6
4. GESTIONE INTEGRATA CPI-OPERATORI ACCREDITATI BENEFICIARI RDC E PERCETTORI NASPI.....	7
4.1. Ambito di applicazione della condizionalità.....	7
4.2. Processo di convocazione integrata CPI-Operatori accreditati.....	7
4.3. Modalità di comunicazione degli eventi di condizionalità al CPI da parte dell'Operatore accreditato..	8
5. MONITORAGGIO PERIODICO ATTIVAZIONE RDC E PARTECIPAZIONE AI PERCORSI 10	
5.1. Flusso procedurale.....	10

1. OGGETTO

Con le presenti indicazioni si intende disciplinare la modalità di espletamento del procedimento amministrativo di applicazione della condizionalità da parte dei Centri per l'Impiego (CPI) nei confronti dei percettori degli ammortizzatori sociali quali la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) e l'indennità di disoccupazione mensile per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (Dis-Coll).

La riforma del sistema dei servizi per il lavoro, introdotta dal programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), nel ridefinire il processo di erogazione dei servizi per il lavoro, ridisegna altresì il ruolo di governance territoriale svolto dai CPI anche nei confronti degli Operatori accreditati nell'erogazione dei servizi al lavoro, rendendo opportuna una regolamentazione del processo di presa in carico integrata dell'utenza che accede al sistema medesimo. La successiva emanazione della circolare 1/2022 di ANPAL rende ancor più stringente regolamentare la modalità attraverso la quale si esplica la corresponsabilità, attribuita agli Operatori accreditati, della verifica del rispetto delle condizioni previste per i percettori di strumenti di sostegno al reddito che partecipano a programmi di politica del lavoro per continuare a fruire dello status di disoccupato e del relativo sussidio economico.

Il processo di presa in carico, gestione e applicazione della condizionalità nei confronti dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC) trova specifica declinazione nelle "Indicazioni regionali per l'utilizzo della funzionalità SIUL *gestione convocazioni*, aggiornamento *condizionalità* e *invio massivo SMS*". Si conferma, in questa fase, l'utilizzo della funzionalità sul SIUL "gestione convocazioni", per garantire la tracciabilità della convocazione (contatto e appuntamento), anche ai fini dell'applicazione della condizionalità nei casi previsti dalla normativa. Costituirà oggetto di una successiva attività di co-progettazione con i CPI l'adeguamento della funzionalità RdC sul SIUL, anche in relazione alle modifiche normative intercorse dall'avvio della misura.

Trova invece qui regolamentazione la modalità di realizzazione della verifica mensile di attivazione dei beneficiari RdC che la normativa assegna in prima istanza ai CPI, salvo prevedere poi che l'adempimento possa essere soddisfatto mediante la partecipazione dei percettori ad attività erogate da Soggetti accreditati, residuando in capo ai CPI la sola verifica dell'effettiva presenza del medesimo beneficiario alle attività previste.

2. CONTESTO NORMATIVO E AMMINISTRATIVO DI RIFERIMENTO

2.1. Atti e norme nazionali

D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 7, che condiziona l'erogazione della NASpl o Dis-Coll alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale.

D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'art. 21 "Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito", che descrive i meccanismi di condizionalità, gli obblighi e le sanzioni per i percettori di NASpl o Dis-Coll.

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 marzo 2016 n. 39/0003374 avente ad oggetto "richiesta di chiarimenti e indicazioni sulla normativa in materia di stato di disoccupazione – d.lgs. 150/2015" e in particolare il punto Q.7. "giustificato motivo".

Circolare dell'INPS del 15 dicembre 2016 n. 224 avente ad oggetto "Misure di condizionalità e regime sanzionatorio per i percettori delle prestazioni di disoccupazione ASpl, miniASpl, NASpl, DIS-COLL, Mobilità e ASDI di cui all'art. 21 del Decreto legislativo n. 150 del 2015 come integrato dal d.lgs. n.185 del 2016".

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11 gennaio 2018 n. 4 attuativo dell'articolo 2, del D. Lgs. 150/2015, recante le "Linee di indirizzo triennali dell'azione in materia di politiche attive" e, in particolare, gli artt. 3 "Specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale" e 4 "Tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti".

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 aprile 2018 n. 42 recante la definizione dell'offerta di lavoro congrua, ai sensi degli artt. 3 e 25 del D. Lgs. 150/2015.

Nota Anpal 29 del maggio 2018 n. 6509 avente ad oggetto "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015".

Nota del direttore generale ANPAL dell'11 giugno 2018 n. 7122 avente ad oggetto "Indicazioni operative circa le modalità di comunicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dai CPI ai sensi dell'art. 21, comma 10, del d.lgs. 150/2015".

Delibera del Comitato per i ricorsi di condizionalità del 2 dicembre 2019 n. 54 che approva i "criteri adottati nelle valutazioni dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12, del D.lgs. 150/2015".

Decreto Legge del 28 gennaio 2019 n. 4 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

Decreto Interministeriale del 5 novembre 2021 recante "Adozione del Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2021.

Circolare ANPAL del 5 agosto 2022 n. 1 avente ad oggetto "Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL, nonché di gestione della condizionalità a seguito delle innovazioni previste dal programma".

2.2 Atti e norme regionali

Legge Regionale del 28 settembre 2006 n. 22 e ss.mm.ii. "Il mercato del lavoro in Lombardia", in particolare l'art. 4 che dispone la delega, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), alle province e alla Città metropolitana di Milano dell'esercizio delle funzioni gestionali relative ai procedimenti amministrativi tra cui i "provvedimenti connessi all'esercizio della condizionalità", mantenendo l'esercizio delle funzioni di coordinamento delle attività svolte dai Centri per l'Impiego (art. 2).

D.D.U.O. del 18 ottobre 2022 n. 14940 di "attuazione della D.G.R. n. 6849 del 2 agosto 2022 di potenziamento della rete dei servizi delle politiche attive del lavoro: apertura Avviso per la raccolta di manifestazioni d'interesse e relativa adesione", prevedendo la possibilità per gli Operatori accreditati ai servizi per il lavoro, mediante la sottoscrizione di specifici accordi di partenariato con gli Enti territoriali, di erogare servizi di assessment e il PSP.

D.G.R. del 16 maggio 2022 n. 6380 "Indicazioni per la realizzazione dei percorsi dell'offerta formativa Regionale e dei servizi al lavoro a valere dal 1° settembre 2022" che fornisce agli enti

accreditati al lavoro e alla formazione una serie di disposizioni necessarie alla ripresa di tutte le attività formative in via ordinaria a valere dal 1° settembre 2022 e domanda agli Avvisi attuativi di ciascun programma di politica del lavoro la declinazione delle modalità di erogazione dei servizi specialistici/dotali dagli stessi previsti.

D.G.R. del 23 maggio 2022 n. 6427 “Aggiornamento e pubblicazione del Piano Attuativo Regionale del programma di Garanzia di Occupabilità dei lavoratori (GOL) nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e approvazione delle linee guida per l'attuazione della prima fase di GOL”.

D.D.U.O. del 10 agosto 2022 n. 11945 di “approvazione indicazioni operative per l'erogazione a distanza dei servizi per il lavoro da parte dei CPI e degli Operatori accreditati in modalità ordinaria a decorrere dal 1° settembre 2022”.

3. ESERCIZIO CONDIZIONALITÀ PERCETTORI NASPI - DIS-COLL: PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - CPI

3.1. Procedura di presa in carico

La procedura di presa in carico dei percettori di NASpi e Dis-Coll^[1] prende avvio sia su iniziativa di parte, nel caso in cui il percettore di NASpi e Dis-Coll, in osservanza degli obblighi di attivazione prescritti dalla normativa si presenta/contatta spontaneamente il CPI, sia d'ufficio nel caso in cui a seguito della mancata attivazione del singolo percettore, il CPI stesso, nel rispondere agli obblighi prescritti dalla normativa, procede alla sua convocazione.

Il campione di riferimento, oggetto di convocazione ai fini della presa in carico, è rappresentato da tutti coloro che hanno presentato domanda di NASpi e Dis-Coll, in applicazione di quanto previsto dall'art. 21 co. 1 del D. Lgs 150/2015, per cui la domanda di NASpi e Dis-Coll equivale a DID, e decorre da questa data la tempistica di attivazione/convocazione dei beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito, per gli obblighi connessi.

Nelle more di implementazione della cooperazione applicativa delle banche dati di INPS e del Sistema Informativo Lavoro, i CPI, in qualità di Soggetti legittimati^[2], accedono autonomamente alla sezione Banca Dati Percettori (BDP) del portale INPS e procedono, con cadenza periodica in relazione al volume dei dati di competenza, alla estrazione degli elenchi delle persone che hanno presentato domanda di NASpi e Dis-Coll (sezione STATO DISOCCUPAZIONE), al fine della loro convocazione.

Regione Lombardia si è attivata al fine di garantire la copertura territoriale degli accessi a BDP INPS da parte di tutti i CPI.

Regione Lombardia altresì si riserva di valutare con l'Istituto la possibilità di acquisire, mediante accesso diretto a BDP, le informazioni relative ai percettori di ammortizzatori sociali.

Nelle more del perfezionamento del processo di abilitazione dei CPI, Regione Lombardia si riserva di attivare con gli Enti interessati al fine di valutare un adeguamento dei criteri di estrazione dei file Excel contenenti l'elenco di coloro che hanno presentato domanda di ammortizzatori sociali,^[3] al fine di renderli maggiormente rispondenti alle esigenze di contatto, garantendo maggiore puntualità delle informazioni.

3.2. Modalità di convocazione

Nelle more dell'estensione sul SIUL della funzionalità "gestione convocazioni" a tutti i destinatari dei servizi dei CPI, i contatti e gli appuntamenti con i beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito devono essere tracciati e gestiti extra-sistema, mediante modalità e strumenti opportunamente condivisi e regolamentati dall'Ente di appartenenza.

Il CPI procede con prima convocazione, anche massiva, attingendo dalle basi dati sopra individuate, avvalendosi di mezzi "informali" o telematici quali SMS o mail. È facoltà del CPI supportare l'eventuale contatto mediante telefono.

Il percettore ha l'obbligo di presentarsi agli appuntamenti fissati dal CPI, salvo il verificarsi di "giustificati motivi" (Allegato 1) che devono essere necessariamente comunicati entro il giorno successivo al mancato appuntamento e appositamente documentati.

Se il percettore non si presenta all'appuntamento convocato mediante modalità telematiche e non presenta al CPI la documentazione attestante il giustificato motivo entro il giorno successivo al mancato appuntamento ovvero il motivo addotto non rientra tra i giustificativi previsti, il CPI procede a convocare la persona mediante mezzi "formali" quali la PEC, la raccomandata con ricevuta di ritorno (raccomandata A/R) o la raccomandata a mano. È pertanto considerata valida⁴ la convocazione concordata tra utente e operatore CPI in sede di sottoscrizione del PSP ovvero in occasione di successivi incontri previa sottoscrizione da parte dell'utente di una raccomandata a mano che tracci gli estremi dell'appuntamento programmato.

Se l'appuntamento è convocato con raccomandata A/R occorre tener conto, ai fini della programmazione del nuovo appuntamento, dei tempi di spedizione (10 giorni circa) e dei termini di compiuta giacenza della raccomandata A/R, corrispondenti a 30 giorni dalla notifica della stessa. L'appuntamento deve pertanto essere fissato con congruo anticipo ponendo, nei fatti, la persona nella condizione di poter partecipare al colloquio.

La convocazione formale, oltre a contenere le informazioni relative al motivo dell'appuntamento e alla programmazione/organizzazione dello stesso, deve fornire un'informativa relativamente alla specifica sanzione applicabile in caso di mancata presentazione/partecipazione senza giustificato motivo all'appuntamento, precisando i giustificati motivi ammissibili, la tempistica utile per la presentazione della documentazione a supporto e un recapito cui inviare la stessa (Allegato 2).

Le eventuali convocazioni successive a un appuntamento fissato con modalità formale al quale il percettore non si è presentato senza giustificato motivo devono essere direttamente trasmesse con modalità formali, come declinato nel paragrafo "Adozione del provvedimento amministrativo".

Altre modalità di convocazione diverse dalla PEC, dalla raccomandata A/R o dalla raccomandata a mano, non sono considerate modalità valide, poiché non idonee a fornire elementi di certezza giuridica relativamente alla avvenuta ricezione e conoscenza, da parte dell'utente, della convocazione stessa.

Così pure l'eventuale convocazione di tre successivi appuntamenti disposta con un unico atto non è congrua rispetto alla ratio di gradualità delle sanzioni legate alla condizionalità e pertanto non è adottabile.

3.3. Casi d'uso nella applicazione della condizionalità

La condizionalità si applica nei confronti dei percettori di NASpl e Dis-Coll che non si presentano, senza giustificato motivo, agli appuntamenti fissati dal CPI con modalità di convocazione formale (PEC, raccomandata A/R o raccomandata a mano).

In caso di convocazione tramite raccomandata A/R, da inviare all'indirizzo dichiarato dal percettore in fase di presentazione dell'istanza,^[5] e mancata presentazione senza giustificato motivo all'appuntamento, la condizionalità si applica in relazione al verificarsi delle seguenti fattispecie:

Esito recapito raccomandata A/R	Contenuto avviso ricevimento	Effetti/azioni a carico del CPI – I step	Effetti/azioni a carico del CPI – II step
RECAPITO ANDATO A BUON FINE	Notifica di consegna	Applicazione condizionalità	
MANCATO RECAPITO	Compiuta giacenza	Applicazione condizionalità ^[6]	
MANCATO RECAPITO	- destinatario sconosciuto - trasferito - indirizzo inesatto - insufficiente - altro	- verifica eventuale errore materiale nella compilazione della raccomandata - verifica su SIUL eventuale trasferimento e presa in carico presso altro CPI	Applicazione condizionalità ^[7]

3.4. Applicazione condizionalità

Espletata l'istruttoria finalizzata alla verifica della fattispecie che dà luogo alla sanzione, il CPI dispone l'applicazione della condizionalità mediante adozione, da parte del rispettivo Ente di appartenenza, di specifico provvedimento amministrativo sanzionatorio che individua pertanto l'evento e la relativa sanzione da applicarsi (Allegato 3).

È in capo al CPI, quale azione propedeutica all'assunzione del provvedimento di condizionalità, la verifica, mediante accesso a BDP-INPS (sezione POLITICHE PASSIVE), dell'effettiva percezione dell'ammortizzatore da parte della persona verso la quale si sta per assumere il provvedimento di condizionalità. La percezione del beneficio è di fatto condizione per l'applicazione della sanzione di decurtazione/decadenza dello stesso.

La consultazione della BDP-INPS (sezione POLITICHE PASSIVE) da parte del CPI si rende opportuna, quale strumento alternativo all'autocertificazione prodotta dalla persona circa il proprio stato, al fine di accertare il possesso del requisito di "percettore" ai fini della partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro. L'eventuale esito negativo della verifica rappresenta anch'esso un indicatore rispetto alla opportunità di adesione ad altre misure.

3.5. Provvedimento amministrativo sanzionatorio

Ciascun Ente identifica, sulla base di regole organizzative proprie, il tipo di provvedimento amministrativo sanzionatorio da assumersi. Dal punto di vista del contenuto, il provvedimento deve garantire necessariamente il riferimento ai seguenti elementi:

- sintesi del processo di convocazione con specifico riferimento agli estremi della convocazione formale
- descrizione dell'evento sanzionato
- riferimento alla non presentazione del giustificato motivo entro i termini prescritti ovvero presentazione di un motivo non rientrante tra quelli previsti dalla legge
- informativa circa i termini e le modalità per la presentazione di un eventuale ricorso, con

specifico riferimento alla possibilità di ricorrere, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso, al Comitato per i ricorsi di condizionalità secondo le modalità di cui alla nota Anpal n. 6509 del 29/05/2018.

Il provvedimento di condizionalità deve essere notificato all'interessato mediante PEC o raccomandata A/R.

La comunicazione di notifica del provvedimento sanzionatorio rappresenta altresì lo strumento di convocazione dell'eventuale e successivo appuntamento se previsto dal regime sanzionatorio che prevede la gradualità delle sanzioni applicabili.

Il medesimo provvedimento sanzionatorio deve essere trasmesso ad ANPAL all'indirizzo di posta elettronica certificata: sanzioni.condizionalita@pec.anpal.gov.it e inviato alla sede INPS competente per gli eventuali atti di propria competenza.

Regione Lombardia si attiva con INPS al fine di approfondire i tempi di rilascio della funzionalità prevista in BDP che permetterà, mediante accesso diretto dei CPI, di comunicare l'avvenuta assunzione del provvedimento di condizionalità sostituendo l'invio mediante PEC.

A seguito dell'adozione del provvedimento sanzionatorio che dispone la decadenza del beneficio, il CPI provvede a revocare la DID sul SIUL^[8] e a tracciare, nel campo note, l'impossibilità per la persona di rilasciare nuova DID per i successivi due mesi.

4. GESTIONE INTEGRATA CPI-OPERATORI ACCREDITATI BENEFICIARI RDC E PERCETTORI NASPI

4.1. Ambito di applicazione della condizionalità

Come anticipato in premessa, la Circolare 1/2022 di Anpal *“Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL, nonché di gestione della condizionalità a seguito delle innovazioni previste dal Programma”* pone in capo agli Operatori accreditati ai servizi per il lavoro e ai servizi per la formazione (Operatori accreditati) l'onere di fornire tempestivamente ai CPI tutte le informazioni necessarie ai fini dell'attivazione dei meccanismi conseguenti alla mancata o incompleta partecipazione alle politiche attive da parte dei destinatari percettori di strumenti di sostegno al reddito.

Ferma restando la titolarità in capo ai CPI relativamente all'esercizio della funzione di attestazione degli eventi sanzionabili e di espletamento della procedura di applicazione della condizionalità, si configura una *corresponsabilità* dell'Operatore privato nella gestione del rispetto della condizionalità, in relazione a eventi suscettibili di determinate sanzioni quali: la mancata presentazione/partecipazione da parte dei percettori di NASpl e Dis-Coll (Allegato 3) e beneficiari RdC (Allegato 4) ad appuntamenti finalizzati all'erogazione di servizi per il lavoro, senza giustificato motivo (Allegato 1), comunicati all'interessato mediante mezzi formali quali PEC, raccomandata A/R o raccomandata a mano.

4.2. Processo di convocazione integrata CPI-Operatori accreditati

In osservanza del principio declinato nella circolare 1/2022 che prevede tra gli oneri in capo all'Operatore accreditato la necessità di “assicurare la tracciabilità delle comunicazioni con l'utente preso in carico (convocazioni, interlocuzioni, eventuale documentazione ricevuta) quale presupposto giuridico per la gestione della condizionalità”, si illustra di seguito il processo di convocazione in relazione alla macro-tipologia di servizio erogato.

Servizio di assessment e PSP

L'Operatore accreditato aderisce ad apposita procedura e manifesta il proprio interesse a collaborare con i CPI all'erogazione dei servizi di assessment e PSP concorrendo al raggiungimento di specifici obiettivi previsti nell'ambito di programmi di politica attiva del lavoro. Con la sottoscrizione dell'Accordo di partenariato con l'Ente di riferimento, l'Operatore accreditato formalizza altresì l'impegno a prendere in carico una determinata quota di utenza cui erogare il servizio di assessment e PSP. Nel caso di appuntamenti fissati con l'Operatore accreditato per l'erogazione di tale servizio a soggetti percettori:

- se la convocazione avviene con mezzi informali/telematici: nel caso di mancata presentazione all'appuntamento fissato con l'Operatore accreditato, lo stesso comunica al CPI titolare della SAP la mancata presentazione. Il CPI, verificata l'assenza di un giustificato motivo sulla base della documentazione trasmessa dall'Operatore, provvede a convocare mediante PEC o raccomandata A/R il percettore per un nuovo appuntamento presso di sé, riacquisendo in tal modo la titolarità della funzione trasferita e procede, in relazione anche al tipo di strumento di sostegno percepito, con la messa in atto delle azioni previste dai rispettivi procedimenti;
- se la convocazione del percettore avviene con mezzi formali: nel caso di mancata presentazione all'appuntamento fissato presso l'Operatore accreditato, lo stesso comunica al CPI titolare della SAP la mancata presentazione. Il CPI, verificata l'assenza di un giustificato motivo sulla base della documentazione trasmessa dall'Operatore, provvede all'applicazione della condizionalità con le modalità prescritte in relazione alla tipologia di utenza.

Servizi specialistici erogati nell'ambito di un programma di politica attiva del lavoro (dote)

Fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia e dalla circolare Anpal 1/2022, l'Operatore accreditato, in sede di appuntamento per la definizione del Piano di Intervento Personalizzato (PIP), sia esso erogato in presenza o a distanza, provvede a convocare l'utente soggetto a condizionalità al successivo appuntamento per l'erogazione dei servizi specialisti previsti nel PIP, mediante sottoscrizione da parte dell'utente di una raccomandata a mano. Tale raccomandata deve contenere, oltre alle informazioni relative al motivo dell'appuntamento e alla programmazione dello stesso, un'informativa relativamente alla sanzione applicabile in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo all'appuntamento stesso, precisando i giustificati motivi previsti e la tempistica utile per la presentazione della documentazione a supporto, nonché un riferimento di posta elettronica ordinaria da utilizzarsi all'uopo (Allegati 5 e 6). Si precisa che la scelta della persona di avvalersi dell'erogazione di un servizio a distanza è subordinata al possesso di strumentazione idonea a garantire altresì la restituzione della documentazione sottoscritta; diversamente, il servizio dovrà essere erogato in presenza. L'eventuale dotazione di una casella personale di posta elettronica certificata è da ritenersi il canale di comunicazione prioritario. La stessa procedura sarà seguita per ogni ulteriore appuntamento. Nel caso di mancata presentazione all'appuntamento fissato presso l'Operatore accreditato, lo stesso comunica al CPI titolare della SAP la mancata presentazione. Il CPI, verificata l'assenza di un giustificato motivo in base alla documentazione trasmessa dall'Operatore, provvede all'applicazione della condizionalità con le modalità prescritte in relazione alla tipologia di utenza.

4.3. Modalità di comunicazione degli eventi di condizionalità al CPI da parte dell'Operatore accreditato

In osservanza del principio declinato nella circolare 1/2022 che prevede tra gli oneri in capo

all'Operatore accreditato la necessità di "comunicare al centro per l'impiego, in tempi certi e inderogabili, l'evento suscettibile di dar luogo a sanzioni, quale fase endoprocedimentale necessaria all'adozione da parte del CPI dei seguiti di competenza previsti dalla disciplina", nelle more dell'implementazione sul SIUL di una funzionalità che consenta di tracciare il flusso comunicativo, tale flusso dovrà essere gestito extra-sistema, secondo la seguente modalità.

Al fine di garantire una comunicazione efficace, è necessario che le Parti individuino e condividano i canali comunicativi con relativi riferimenti, allo scopo dedicati (recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata).

In caso di mancata presentazione/partecipazione all'appuntamento fissato da parte del percettore di strumento di sostegno al reddito, l'Operatore accreditato, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, deve darne comunicazione al CPI titolare della SAP, utilizzando il format in allegato (Allegato 7).

L'Operatore accreditato deve prioritariamente comunicare:

- Generalità persona convocata con riferimento alla tipologia di percettore
- Motivo appuntamento
- Data appuntamento
- Modalità convocazione
- Esito appuntamento
- Se la persona ha prodotto o meno un giustificativo dell'assenza

Nel caso in cui la persona trasmetta mediante mail alla casella di posta elettronica ordinaria indicata nella convocazione la documentazione a giustificativo dell'assenza, all'Operatore accreditato compete la mera raccolta della stessa e il successivo inoltro al CPI di competenza. La documentazione prodotta sarà allegata alla comunicazione dell'assenza, in modo tale da predisporre per ciascun utente un unico "fascicolo".

Nel caso in cui la persona non trasmetta alcuna documentazione, non è previsto alcun onere aggiuntivo in capo all'Operatore.

Non compete altresì all'Operatore la valutazione rispetto al tipo di motivo inviato, se ammissibile o meno come giustificativo al fine dell'esercizio della condizionalità. Si conferma in tal modo il ruolo del CPI quale soggetto cui compete la titolarità dell'esercizio della funzione di attestazione degli eventi sanzionabili.

Nell'esercizio di tale ruolo, il CPI è altresì identificato quale soggetto di riferimento per la persona che ha necessità di chiarimenti/precisazioni circa il "giustificato motivo".

Nella convocazione è data evidenza della necessità di rivolgersi al CPI in caso di richiesta di chiarimenti, sottolineando il ruolo del CPI di verifica e valutazione finale ai fini dell'esercizio della funzione delegata.

Il CPI, acquisita la comunicazione, procede con la verifica della documentazione inviata e con l'eventuale valutazione del motivo apportato, al fine di stabilire se procedere con l'applicazione della condizionalità.

Per favorire parità di trattamento a livello regionale, è auspicata la attivazione di momenti di confronto interprovinciali, anche coordinati da Regione Lombardia, per l'approfondimento di casistiche complesse.

Il CPI, in relazione al tipo di documentazione fornita, procede secondo le seguenti modalità:

TIPO DOCUMENTAZIONE	AZIONI SUCCESSIVE CPI
Mancata presentazione di documentazione attestante la mancata presentazione/partecipazione	Applicazione condizionalità
Presentazione di documentazione non rientrante tra i giustificati motivi	Applicazione condizionalità
Documentazione presentata oltre il termine previsto dalla normativa	Applicazione condizionalità
Presentazione di documentazione rientrante tra i giustificati motivi e presentata in data utile	Il CPI restituisce all'Operatore accreditato l'esito della verifica. La persona torna in carico all'Operatore accreditato che deve procedere a nuova convocazione formale e riprogrammare l'appuntamento.

In caso di previsione di una gradualità delle sanzioni, il CPI, successivamente all'applicazione della condizionalità relativa all'evento precedente, provvede a convocare formalmente il beneficiario al successivo appuntamento presso l'Operatore accreditato, adottando quale strumento la notifica dell'avvenuta applicazione della sanzione, se prevista. Il CPI concorda preventivamente con l'Operatore accreditato gli estremi della convocazione; l'Operatore accreditato restituisce l'esito dell'eventuale mancata presentazione/partecipazione secondo le modalità sopra descritte.

Per quanto riguarda l'invio della comunicazione della mancata presentazione/partecipazione, l'uso della PEC rappresenta la modalità che garantisce la tracciabilità della comunicazione stessa.

Al fine di garantire maggiore tempestività e semplificazione del flusso comunicativo, è possibile prevedere la ricezione della comunicazione da una casella di posta elettronica ordinaria; rimane in carico all'Ente destinatario la necessaria protocollazione della documentazione in entrata.

Al fine di efficientare la modalità di scambio documentale, anche in relazione alle specifiche modalità organizzative, si rende opportuno un confronto tra gli Enti e gli Operatori.

5. MONITORAGGIO PERIODICO ATTIVAZIONE RDC E PARTECIPAZIONE AI PERCORSI

La circolare Anpal 1/2022 prevede che l'adempimento di verifica mensile dell'attivazione dei beneficiari di RdC presso i CPI, possa essere soddisfatto mediante la partecipazione degli stessi ai servizi di politica del lavoro erogati dai soggetti accreditati, residuando in capo al CPI la sola verifica dell'effettiva presenza del medesimo beneficiario alle attività previste.

Nelle more dell'implementazione sul SIUL di una funzionalità che sistematizzi tale raccordo, il flusso comunicativo tra CPI e Operatori accreditati è gestito mediante modalità extra-sistema, ovvero con mail e con utilizzo di una casella di posta elettronica allo scopo dedicata.

5.1. Flusso procedurale

Il CPI, in sede di presa in carico dei soggetti obbligati, può concordare un programma di appuntamenti mensili, convocando mediante sottoscrizione della raccomandata a mano, in presenza, ciascun beneficiario RdC (Allegato 8). La verifica mensile si può realizzare anche

mediante l'organizzazione di laboratori/incontri di gruppo. In sede di convocazione, si rende necessario specificare l'opportunità che gli appuntamenti di verifica mensile fissati siano sostituiti dalla partecipazione a percorsi di politica del lavoro erogati dagli Operatori accreditati.

A verifica della partecipazione e a supporto del monitoraggio, il destinatario RdC conferma al CPI l'attivazione di un programma di politica del lavoro e gli eventuali appuntamenti già fissati in presenza presso l'Operatore che lo esonerano, per il periodo di riferimento, dalla verifica di attivazione presso il CPI.

Inoltre, l'Operatore accreditato che attiva a favore di un beneficiario RdC un percorso di politica del lavoro che preveda l'erogazione di azioni anche continuative, invia al CPI di competenza, per agevolare le verifiche, la programmazione degli interventi previsti specificando se gli stessi saranno erogati in presenza o a distanza. Il CPI verifica, anche in relazione alla propria programmazione già concordata con la persona, la/le mensilità per le quali risulta adempiuto l'obbligo e provvede ad aggiornare la propria programmazione dandone opportuna e preventiva comunicazione al destinatario. È a carico dell'Operatore accreditato la segnalazione della mancata partecipazione all'appuntamento, secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo. Nel caso in cui sull'appuntamento insista sia l'erogazione del servizio sia il monitoraggio dell'attivazione, il CPI provvede a inviare, tramite il SIUL, l'evento di condizionalità più favorevole alla persona.

NOTE

[1] Le persone disoccupate beneficiarie di sussidio al reddito (NASPI, Dis-Coll) devono necessariamente rivolgersi al Centro per l'Impiego competente in base al domicilio dichiarato nella domanda inoltrata all'INPS.

[2] Rif. Circolare INPS n. 194 del 27.11.2015, che prevede: *"l'Istituto (...) provvede a mettere a disposizione dei Centri per l'Impiego territorialmente competenti in base al domicilio le domande dei richiedenti le suddette indennità di disoccupazione, attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori di cui all'art. 19, comma 4 del D.L. n. 185 del 2008, convertito con Legge n. 2 del 2009 e all'art. 4, comma 35 della Legge n. 92 del 2012"*.

[3] Attualmente è inviato ai CPI trimestralmente un file Excel contenente l'elenco di coloro che hanno presentato domanda di Naspi da più di 6 mesi e non oltre 12 mesi dalla data dell'estrazione.

[4] Così come previsto dal documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art.21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla delibera n. 53 del 02/12/2019 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità, ai fini dell'applicazione della condizionalità.

[5] Con nota 9616/2018, ANPAL chiarisce che, in caso di irreperibilità, fa fede il requisito del domicilio indicato nella domanda, anche ai fini del pagamento della prestazione e della possibile attivazione dei meccanismi di condizionalità. In aggiunta, si chiarisce anche che nel patto di servizio sottoscritto le persone indicano l'indirizzo presso cui ricevere tutte le comunicazioni inerenti i rapporti con il Centro per l'Impiego, unitamente all'impegno a comunicare qualsiasi variazione, pena la possibile applicazione di meccanismi di condizionalità.

[6] Il C.C., all'art. 1335 afferma che la "*presunzione di conoscenza opera dalla consegna dell'atto presso l'indirizzo del destinatario*": la raccomandata non ritirata che va in giacenza viene pertanto considerata legalmente valida.

[7] La giurisprudenza, nella trattazione delle casistiche di notifica delle comunicazioni da parte della PA, pone in capo alla persona, in adozione di un "*comportamento diligente*", l'onere di comunicare l'eventuale cambio di indirizzo; pertanto, nell'ipotesi di mancata consegna della raccomandata perché il destinatario è sconosciuto, trasferito o il suo indirizzo non è corretto, risulta opportuno, ma *non obbligatorio*, effettuare accertamenti per le verifiche del caso al fine di rinviare eventualmente la raccomandata. Tale indirizzo è altresì deducibile dalla disamina delle delibere del Comitato per i ricorsi di Condizionalità in riferimento ai casi di mancata consegna per "*destinatario sconosciuto*".

[8] Ai sensi dell'art 21 del D.Lgs 150/2015, la decadenza comporta la perdita dello stato di disoccupazione.

Atto composto da 8 allegati quali parti integranti

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

IL DIRIGENTE
CARLO BIANCHESSI